

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1984

#### Norme per l'accesso del personale dei Ministeri alle qualifiche funzionali superiori

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha segnato, per il personale dei Ministeri, il passaggio dal vecchio ordinamento basato sulle carriere a quello nuovo basato sulle qualifiche funzionali.

Il personale è stato inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali sulla base delle qualifiche rivestite al 1° gennaio 1978 e secondo le corrispondenze, previste dall'articolo 4 della predetta legge, tra le qualifiche delle ex carriere e le nuove qualifiche funzionali.

Lo stesso articolo 4, al quarto comma, ha consentito al personale appartenente alle qualifiche intermedie delle ex carriere (commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione, o qualifiche corrispondenti, e gli operai specializzati) di essere inquadrato, anche in soprannumero, al compimento delle anzianità previste dal precedente ordinamento (cinque anni), alla qualifica superiore, vale a dire alla stessa qualifica nella quale è stato inqua-

drato il personale appartenente alle qualifiche apicali delle ex carriere (commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio).

In sostanza il legislatore ha voluto salvaguardare le posizioni acquisite e le prospettive di carriera del personale delle qualifiche apicali ed intermedie, nel rispetto del principio della unicità della carriera e delle funzioni svolte, mentre nulla ha disposto a favore del personale delle prime qualifiche (commesso, coadiutore, segretario, consigliere, o qualifiche corrispondenti, ed operaio), il quale, pur appartenendo alla stessa carriera e pur svolgendo le stesse funzioni, al pari di quello delle qualifiche intermedie ed apicali, è stato inquadrato nella qualifica funzionale inferiore senza alcuna possibilità di passaggio a quella superiore.

Detto personale, senza potersi avvalere di altre modalità di avanzamento, ha visto venir meno anche le aspettative per il normale sviluppo di carriera previsto dalle norme vigenti al momento della sua assunzio-

ne in servizio. Infatti i dipendenti che rivestivano le indicate qualifiche iniziali, qualora fosse rimasto vigente il preesistente ordinamento, avrebbero potuto conseguire, al pari di quelli in possesso delle qualifiche intermedie, senza sbarramenti o esami ed entro un ragionevole periodo di tempo, la qualifica apicale di ciascuna carriera.

L'unica possibilità di transitare alla qualifica superiore è stata quella prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, attraverso la partecipazione, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esami finali, corsi che purtroppo le Amministrazioni dello Stato non hanno mai tenuto.

A distanza di sei anni dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali e di tre dalla legge che prevedeva detti corsi, il personale in esame si trova in uno stato di sofferenza, che senza dubbio nuoce alla funzionalità delle singole Amministrazioni, le quali, viceversa, hanno bisogno di fare affidamento sulla incondizionata partecipazione di tutto il personale nell'adempimento dei compiti istituzionali.

Occorre, pertanto, dare un adeguato riconoscimento dei particolari livelli di professionalità e di impegno al personale delle qualifiche iniziali consentendogli l'accesso alla qualifica funzionale superiore a quella di inquadramento originario, così come è avvenuto per i colleghi delle qualifiche apicali ed intermedie della stessa carriera.

Altra stortura contenuta nella legge n. 312 del 1980 è rappresentata dall'inquadramento del personale appartenente all'ex carriera esecutiva nelle qualifiche funzionali, ai sensi del citato articolo 4.

Infatti, a favore di detto personale sono state utilizzate, ai fini dell'inquadramento, le qualifiche quarta e quinta, mentre si sarebbero dovute utilizzare le qualifiche quinta e sesta allo scopo di collegare, senza soluzione di continuità, sul piano dello svi-

luppo verticale delle funzioni, il personale della ex carriera esecutiva con quelli della ex carriera di concetto e dell'ex carriera direttiva, per i quali sono state utilizzate rispettivamente le qualifiche sesta-settima e settima-ottava.

Pertanto, appare legittima la revisione del primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale dell'ex carriera esecutiva nel modo sopra esposto; revisione, d'altronde, già prevista dal contratto per il triennio 1982-84 per i dipendenti delle Regioni.

Il disegno di legge che si propone vuole colmare le lacune ed eliminare le distorsioni contenute nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312; inoltre, intende porre rimedio alla mancata applicazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, e rendere finalmente giustizia al personale interessato.

In particolare:

l'articolo 1 prevede l'inquadramento alla qualifica superiore del personale appartenente alle qualifiche iniziali delle ex carriere al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica di appartenenza;

l'articolo 2 precisa, ai fini dell'inquadramento del personale dell'ex carriera esecutiva nelle qualifiche funzionali, la qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza;

l'articolo 3 prevede una norma di salvaguardia di natura economica in sede di attribuzione dei nuovi stipendi;

l'articolo 4 provvede a quantificare l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e ne indica la relativa copertura finanziaria a partire dal 1985, in quanto per il 1984 il costo è zero per effetto dell'inquadramento del personale con il proprio maturato economico, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata in una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, sarà inquadrato, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica di appartenenza, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale è stato inquadrato in via provvisoria ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge n. 312 del 1980.

La decorrenza dell'inquadramento previsto dal comma precedente non può, comunque, essere anteriore a quella che è attribuita al personale inquadrato o da inquadrare ai sensi dell'articolo 4, comma quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 2.

Per il personale appartenente all'ex carriera esecutiva, ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del precedente articolo 1, la qualifica funzionale immediatamente superiore alla quarta viene fissata nella sesta qualifica funzionale.

## Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione del nuovo stipendio spettante al personale di cui agli articoli precedenti, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a costo zero per il 1984 e rispettivamente in 25 miliardi per il 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.